

TI_GERICHTE 38.2019.54 vom 7. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2019.54_d20190607

FR: TI_GERICHTE 38.2019.54 du 7 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 38.2019.54 del 7 giugno 2019

Regeste

Ricorso contro la dec.incidentale con cui la Cassa ha sospeso la proced.di oppos.(contro una sanzione di 35gg perché l'ass.avrebbe fornito al DL motivo per rescindere il contratto con eff.immed.)in attesa dell'esito del proced.civile in Pretura è irricev.Dec.incid.non causa al ric.danno irreparabile

Erwägungen

E. 10

ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015).

Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento danni (cfr. doc. V), esula dalla presente causa.

Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno della sospensione della procedura di opposizione relativa alla penalità di 35 giorni.

L'art. 56 LPGA prevede che:

"Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)

Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv. 2)

Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell'opposizione bensì, di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2015, ad art. 52, n. 44).

La LPGA, tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere impugnate in modo indipendente.

Ciò non significa che con l'adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all'art. 46 PA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con l'art. 56 LPGA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 16).

Ne discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 17).

Spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione incidentale le causi un danno irreparabile (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest'ultimo appaia a priori data (cfr. STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1);

Il Tribunale federale di regola nega l'esistenza di un pregiudizio irreparabile nel caso di impugnazione di decisioni di sospensione della causa fino alla definizione di un'altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa (cfr. STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 19).

Eccezionalmente è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza riguardante la continuazione dell'erogazione di prestazioni dell'assicurazione malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell'esito di una procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).

Per completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l'Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell'impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono adottati elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

Siccome non è dimostrato che dalla decisione incidentale del 15 luglio 2019 possa insorgere un danno irreparabile per l'insorgente, fa difetto un presupposto per l'entrata in materia nel relativo ricorso.

L'impugnativa dell'11 settembre 2019 va, dunque, dichiarata irricevibile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.